

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

**A MENO CHE IL GIUDICE D'APPELLO NON RIFORMI LA SENTENZA**

# Spese di giudizio non modificabili

Il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese, alla stregua dell'esito complessivo della lite. Così ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 30657 del 25/11/2019. Nella specie, la Ctr, in accoglimento dell'appello proposto dalla società, in riforma della sentenza che aveva disatteso il ricorso contro accertamento relativo ad Irap e facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale per intervenuto annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela, condannava l'Agenzia delle entrate alla rifusione del 65% delle spese, compensando fra le parti il restante 35%. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 336, comma 1, 91 e 112 c.p.c., e lamentando che il giudice di appello aveva ommesso di liquidare le spese del primo grado. Con un secondo motivo di impugnazione, deduceva poi la violazione degli artt. 2, 4 e 5 del dm n. 55/2014, avendo la Ctr immotiva-

tamente proceduto ad una determinazione degli importi in misura inferiore a quelli indicati nella nota spese. Secondo la Suprema corte entrambe le censure erano fondate. Quanto alla prima, i giudici rilevano che la riforma della sentenza di primo grado determina sempre la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, dovendo il giudice di appello provvedere al loro nuovo regolamento. Quanto alla seconda censura, la Cassazione evidenzia come il giudice, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati, deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, e, in presenza di una nota spese specifica, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, dovendo motivare adeguatamente l'eliminazione o la riduzione delle singole voci. A tale indirizzo non si era uniformato il giudice di appello, che aveva ommesso di provvedere ad un'analitica liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio, tralasciando di motivare le ragioni del discostamento rispetto alle note della parte.

**IO ONLINE**  
L'ordinanza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

**Giovambattista Palumbo**

© Riproduzione riservata

